

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1969

#### Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha ravvisato la necessità di procedere alla revisione delle norme concernenti l'attribuzione di un trattamento accessorio al personale dipendente dalle due Aziende postelegrafoniche, trattamento del quale il personale stesso ha sempre fruito in relazione alla particolarità delle mansioni svolte.

Tale revisione trova la sua giustificazione in un triplice ordine di motivi, il primo dei quali è costituito dall'esigenza di eliminare gli effetti negativi prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il conglobamento degli stipendi, in forza del quale la maggior parte del personale postelegrafonico è stata privata completamente del premio di esercizio, istituito dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, mentre si è determinata, tra coloro che sono rimasti beneficiari di una aliquota del premio stesso, una sensibile sperequazione, essendosi venuto a verificare che al-

cuni hanno conservato del predetto premio un residuo apprezzabile ed altri percepiscono, a tale titolo, soltanto poche centinaia di lire.

Il secondo ordine di motivi è costituito dalla necessità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni concernenti le altre competenze accessorie, al fine di renderle conformi al criterio, ritenuto più razionale di quello cui esse si erano originariamente ispirate, secondo il quale tutti i compensi e premi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere rapportati alle effettive giornate di servizio prestato.

Da ultimo si è considerata l'opportunità ed insieme l'utilità di raccogliere in un unico testo di cognizione tutta la normativa sulle competenze accessorie che ora si trova disseminata nei vari testi legislativi che sono stati prodotti in questi ultimi anni.

Si è pertanto predisposto l'accluso disegno di legge che, ricalcando nella sistema-

tica l'analogo provvedimento predisposto dal Ministero dei trasporti, si presenta sotto l'aspetto formale distinto in due parti.

La prima, composta di cinque articoli, contiene le disposizioni di carattere generale concernenti la decorrenza delle singole norme, nonché l'indicazione dei mezzi di copertura; la seconda, che figura quale allegato alla prima parte e composta di 53 articoli, contiene le disposizioni vere e proprie relative alle singole indennità.

Passando all'esame delle singole norme del disegno di legge, si fa presente che con l'*articolo 1* si provvede a richiamare tutte le disposizioni attualmente vigenti in materia di competenze accessorie, stabilendo che esse vengano sostituite da quelle contenute nell'allegato al disegno stesso.

L'*articolo 2* prevede le modalità di corresponsione del premio industriale il cui ammontare, distribuito in tre esercizi finanziari, verrà corrisposto integralmente solo dal 1° gennaio 1971. Da tale data sarà, di conseguenza, soppresso il premio di esercizio di cui all'*articolo 14* della legge 27 maggio 1961, n. 465.

L'*articolo 3* fissa le decorrenze dei singoli compensi previsti nell'allegato.

Con l'*articolo 4* si ribadisce che anche nei confronti delle competenze accessorie previste dalla presente legge valgono le disposizioni degli articoli 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749, che consentono particolari maggiorazioni dei lordi a seconda della diversa incidenza delle ritenute erariali.

L'*articolo 5* stabilisce la misura dell'onere derivante dall'applicazione della legge, indicando i mezzi della relativa copertura.

In merito alle norme contenute nell'allegato, nessun particolare commento occorre per quanto concerne le disposizioni degli articoli da 1 a 22, 25, 27, da 30 a 33, da 35 a 40 e da 42 a 51, in quanto esse sono sostanzialmente identiche al testo delle leggi dalle quali sono state recepite.

Per quanto concerne invece gli altri articoli dello stesso allegato con i quali vengono istituite nuove indennità o vengono apportate modificazioni alla disciplina delle

indennità già esistenti, si forniscono qui di seguito opportuni chiarimenti.

Con gli articoli 23 e 24 si provvede ad adeguare la misura delle indennità per il personale addetto ai servizi viaggianti in relazione agli aumentati costi della vita e tenendo conto della particolare situazione di disagio in cui detto personale è costretto ad operare.

L'*articolo 26* modifica l'*articolo 75* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Detto *articolo 75* prevede che all'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa una indennità corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore. Di tale indennità peraltro attualmente si può usufruire soltanto per il periodo successivo a 90 giorni continuativi dall'assunzione della reggenza.

Una siffatta limitazione ha reso difficoltoso per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il reperimento degli ufficiali ULA da utilizzare in sostituzione dei direttori di uffici locali; infatti con dette limitazioni il reggente non ha possibilità di percepire l'indennità per l'incarico a cui è temporaneamente destinato pur assumendo responsabilità non lievi.

Con la norma in esame si provvede pertanto ad ovviare a tale inconveniente, stabilendo peraltro che la speciale indennità venga corrisposta fin dal primo giorno di reggenza soltanto quando la reggenza stessa si è consolidata mediante passaggio di gestione, con il quale provvedimento il subentrante assume tutte le responsabilità connesse alle funzioni proprie del titolare dell'ufficio.

Nella norma inoltre è precisato che detto passaggio di gestione, che ai sensi dell'*articolo 115* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, avviene immediatamente quando si tratta di sostituzioni determinate

da sospensione, cessazione dall'impiego e trasferimento del titolare dell'ufficio, si effettua invece dopo trenta giorni continuativi di assenza del titolare stesso per qualsiasi altra causa.

L'articolo 28 prevede la corresponsione al personale dipendente dalle due Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di un premio industriale commisurato alla responsabilità, rischio e disagio connessi alle varie funzioni.

Al riguardo si ricorda che il personale dipendente dalle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha sempre fruito, analogamente al personale dell'Azienda ferroviaria, di uno speciale trattamento economico accessorio a compenso di particolari responsabilità, rischi e disagi che l'adempimento dei servizi d'istituto comporta.

Questo trattamento economico accessorio, esistente sin dall'istituzione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stato sempre non solo confermato, ma rafforzato dalle leggi che negli ultimi decenni hanno più volte riordinato la materia, ultima la legge 27 maggio 1961, n. 465.

Con la legge 27 maggio 1961, n. 465, venne istituito per tutto il personale postelegrafonico un « premio di esercizio » congegnato su due tabelle: la tabella A costituita da una base di lire 8.000 mensili uguale per tutti e da una maggiorazione di tale base adeguata alla qualifica rivestita dal beneficiario; la tabella B costituita da una seconda maggiorazione della base di lire 8.000 proporzionata alla responsabilità, rischio e disagio connessi alle varie funzioni.

Con la istituzione di detto « premio di esercizio » il legislatore aveva riconosciuto ai servizi postelegrafonici quella caratteristica che li rende diversi dai servizi svolti dalle amministrazioni di tipo burocratico e per la loro natura industriale meritevoli della corresponsione di particolari indennità.

Senonchè, questo riconoscimento è stato pressochè annullato con il conglobamento degli stipendi (decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 1965, n. 749) dato che il « premio di esercizio » ed altre competenze accessorie sono stati utilizzati per adeguare gli stipendi dei dipendenti della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle nuove tabelle di stipendio conglobato; e ciò perchè al personale stesso, in precedenza, non era stata estesa la corresponsione di quelle 70 lire per ogni punto di coefficiente economico di cui avevano beneficiato i dipendenti delle amministrazioni burocratiche e che a questi sono servite poi per realizzare l'ultima fase del conglobamento.

Ma le conseguenze del ricordato procedimento non si esauriscono nell'annullamento quasi completo del « premio di esercizio ». Sotto certi aspetti la conseguenza più grave è che quegli impiegati che, a causa della posizione gerarchica e della rilevanza delle funzioni espletate godevano di un « premio di esercizio » mensile di una certa consistenza, sono rimasti beneficiari di un residuo apprezzabile, altri sono rimasti beneficiari di modesti residui che spesso non superano qualche centinaio di lire e altri ancora, circa il 50 per cento di tutti gli impiegati, non hanno residuo nulla in quanto il « premio di esercizio » non è bastato a coprire quel 28 per cento richiesto dall'ultima fase del conglobamento.

Ma l'assurdità della situazione appare più evidente, ove si consideri:

a) che per la parte residuale del « premio di esercizio », di cui un 50 per cento del personale continua a godere, sono sconvolte le proporzioni fra funzioni e compenso che caratterizzavano il premio così come era congegnato dalla legge 27 maggio 1961, n. 465;

b) che, valutando separatamente i singoli settori operativi, si rileva che, per una stessa determinata funzione, vi sono ora impiegati che godono di una certa misura del precedente « premio di esercizio », altri che ne godono per una quota parte, altri che non ne godono affatto.

Si rende necessario, quindi, eliminare gli effetti negativi che l'operazione congloba-

mento ha prodotto nel settore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e procedere ad una nuova ristrutturazione del trattamento accessorio del personale postale e telefonico.

L'articolo 29 sancisce il carattere giornaliero dell'istituendo premio industriale, che sarà corrisposto per ogni giorno di effettivo servizio. Questo carattere giornaliero contribuisce a stimolare il personale a limitare le assenze dal servizio se non per motivi di assoluta necessità, dato che il premio in questione non si corrisponderà « durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa », esclusi quei giorni di assenza che la precedente legislazione (legge n. 465) riconosceva validi ai fini della corresponsione del premio di esercizio.

L'articolo 34 prevede la modifica degli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernenti l'assegno di operosità, dato che le modalità previste dalla normativa vigente si sono dimostrate non rispondenti allo scopo.

Infatti, premesso che detto assegno è una competenza che va senz'altro attribuita al personale, appare logico inserire la spesa relativa nel bilancio di previsione. Non sembra quindi giuridicamente fondata la vecchia disposizione di iscrivere le somme predette nel bilancio con nota di variazione, in quanto a ciò si ricorre quando la spesa non possa essere determinata in sede di previsione oppure quando l'erogazione dipende dal risultato della gestione.

Ritenuto dunque inevitabile che la somma occorrente sia stanziata in sede di previsione, appare anche superfluo il ricorso alla determinazione del fondo mediante decreto ministeriale, in quanto lo stanziamento deve essere approvato da tutta una serie di organi (Consiglio di amministrazione, Ministero del tesoro, Parlamento).

L'articolo 41 prevede l'estensione agli impiegati in servizio presso i centri meccanografici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle disposizioni sulle indennità di servizio di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

L'articolo 52 prevede l'istituzione di un compenso al personale chiamato a prestare servizio di turno nelle giornate festive. Servirà a compensare, in parte, il disagio derivante dal lavorare nei giorni festivi, disagio che ha reso sempre difficoltosa, specie nelle solenni festività, la formazione dei turni in settori lavorativi a ciclo continuo quali sono quello postale e telefonico.

L'articolo 53 infine costituisce una integrazione delle norme vigenti in materia di corresponsione dell'indennità serale e notturna. La norma, che risponde ad una esigenza quanto mai sentita, permetterà di corrispondere detta indennità al personale di pubblica sicurezza permanentemente addetto ai nuclei di polizia postale e che presta servizio nelle ore serali e notturne a guardia dei valori esistenti in determinati uffici dell'Amministrazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle leggi 27 maggio 1961, n. 465, 31 dicembre 1961, n. 1406, 18 febbraio 1963, n. 81, 30 marzo 1965, n. 321, 15 luglio 1966, n. 561, 23 dicembre 1966, n. 1134, 27 luglio 1967, n. 621, 27 luglio 1967, n. 636, al testo unico sull'ordinamento e trattamento economico del personale degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, alle leggi 12 dicembre 1967, n. 1233, 12 marzo 1968, n. 259, ed agli articoli 19, 20 e 30 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

**Art. 2.**

Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1971. Da tale data è soppresso il premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

Dalla stessa data le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi delle indennità, compensi e premi, compreso il premio industriale, previsti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A partire dal 1° gennaio 1969, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di un terzo della differenza — ragguagliata a venticinquesimi — tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

A partire dal 1° gennaio 1970, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di due terzi della differenza — ragguagliata a venticinquesimi — tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

Qualora il trattamento vigente al 31 dicembre 1968 per premio di esercizio al netto della decurtazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per la funzione svolta risulti superiore a quello spettante per premio industriale dal 1° gennaio 1971, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale fino a quando permangono le condizioni che ne davano titolo e da riasorbirsi in caso di espletamento di funzioni che danno titolo a trattamento più favorevole.

Ai fini della determinazione di quanto sarebbe spettato a titolo di residuo premio di esercizio non si considerano le indennità di cui agli articoli 18, 21 e 27 dell'allegato alla presente legge.

### Art. 3.

Le indennità per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 41

dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal 1° gennaio 1969.

Il compenso speciale per la conoscenza di lingue estere di cui all'articolo 38 dell'allegato alla presente legge è corrisposto nella misura di lire 180 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 200 dal 1° gennaio 1970 e di lire 220 dal 1° gennaio 1971. Il compenso suppletivo per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima è dovuto nella misura di lire 30 dal 1° gennaio 1969, di lire 60 dal 1° gennaio 1970 e di lire 90 dal 1° gennaio 1971.

I compensi di cui all'articolo 40 dell'allegato alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Fino al 31 dicembre 1970 i compensi predetti rientrano nella disciplina di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.

Il compenso festivo di cui all'articolo 52 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura di lire 220 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 440 dal 1° gennaio 1970 e di lire 660 dal 1° gennaio 1971.

Per tutte le altre competenze, la nuova disciplina ha effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosità, previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.

#### Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 8.615.000.000 per l'anno 1969, in lire 17.885.000.000 per l'anno 1970 e in lire 25.685.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi e per l'Azienda di Stato per i

servizi telefonici in lire 720.000.000 per l'anno 1969, in lire 1.440.000.000 per l'anno 1970 e in lire 2.160.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in ognuno dei predetti anni finanziari.

L'onere di lire 8.615.000.000 a carico della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo all'anno 1969, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

L'onere di lire 17.885.000.000, relativo all'anno 1970, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione risultante dal bilancio di previsione dell'Amministrazione predetta, presentato in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1970 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 77 del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso.

Gli oneri di lire 720.000.000 e di lire 1.440.000.000, previsti a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli anni 1969 e 1970, saranno così fronteggiati:

per l'anno 1969, con riduzione di lire 720.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 197 dello stato di previsione dell'Azienda;

per l'anno 1970, con riduzione di lire 640.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 196 del predetto stato di previsione per l'anno 1970, e mediante prelievo di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

**DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE****CAPO I****INDENNITA' DI MISSIONE  
E DI TRASFERIMENTO****Art. 1.***(Applicazione di norme comuni)*

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le disposizioni relative alle indennità di missione e di trasferimento vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Agli agenti e agli operai dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonchè agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

**Art. 2.***(Indennità forfettaria)*

Al personale che esegue incarichi ispettivi nonchè di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato, una indennità forfettaria

commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente primo comma, è corrisposta questa ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verificano le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

**Art. 3.***(Misura della indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche)*

Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 6 e le 22 lire	Fra le ore 22 e le 6 lire
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai di prima categoria . .	120	250
Rimanente personale . .	105	225

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.

## Art. 4.

*(Indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei gruppi di manutenzione dei cavi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)*

Al personale agenti e operai, compresi gli autisti, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dipendenti dai gruppi di manutenzione dei cavi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

La circoscrizione di ciascun gruppo è stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Allo stesso personale si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente articolo 3, limitatamente per le gite di servizio di durata inferiore alle 24 ore.

## Art. 5.

*(Indennità di percorrenza - Rimborso spese)*

Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e

per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 un compenso di lire 35 a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso.

## Art. 6.

*(Adempimenti)*

Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata, da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

## Art. 7.

*(Casi particolari in cui è corrisposto il trattamento di missione)*

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per mo-

tivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimoniaio per istruttoria in procedimenti penali o civili o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

#### Art. 8.

*(Casi particolari che danno titolo alle indennità di trasferimento ed ai relativi rimborsi)*

Le indennità di trasferimento e i rimborsi stabiliti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato sono accordate anche quando il trasferimento abbia luogo a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione di un nuovo ruolo anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità e i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragione di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

#### Art. 9.

*(Permessi per trasferimento)*

Per gli atti inerenti al trasferimento è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza sia maggiore.

Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

### CAPO II

#### INDENNITA' PER SERVIZIO STRAORDINARIO E COTTIMI

#### Art. 10.

*(Lavoro straordinario)*

È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione dell'aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Il compenso per lavoro straordinario non compete, altresì, ai dipendenti che fruiscono del normale trattamento di missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

## Art. 11.

*(Determinazione dei compensi orari)*

Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario dell'obbligo.

Tale compenso orario è aumentato del 15 per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del 25 per cento per quelle rese nei giorni festivi semprechè non si tratti di lavoro compensativo.

## Art. 12.

*(Espletamento di lavoro straordinario)*

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, l'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegnamento di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati.

## Art. 13.

*(Straordinario per mansioni di custodia)*

Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, è corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nel-

la misura corrispondente all'importo di una ora e trenta minuti di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti il limite giornaliero anzidetto, nella misura massima di trenta ore mensili.

Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al precedente comma.

## Art. 14.

*(Cottimi)*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.

Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui al successivo articolo 15, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 11 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparata per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparata per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva; del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;

b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantità. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantità di lavoro pari alla resa giornaliera, semprechè siano state ultimate le quantità di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso.

Gli importi massimi mensili dei compensi per i lavori a cottimo sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici di ruolo, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelle fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.

#### Art. 15.

##### (Compensi di intensificazione)

Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali della Amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

Uffici locali di gruppo E che, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, hanno un punteggio superiore a 1.250 = ore 2;

Uffici locali di gruppo D = ore 3;

Uffici locali di gruppo C = ore 4;

Uffici locali di gruppo B e A = ore 5.

I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di 2ª classe.

Al personale previsto dal presente articolo, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto del precedente articolo 12.

#### Art. 16.

##### (Compensi speciali)

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti mensili per servizio straordinario stabiliti dalle vigenti disposizioni, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

## CAPO III

## INDENNITA' DI LOCALITA'

## Art. 17.

*(Indennità di zona malarica)*

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa una indennità giornaliera di lire ventisette.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

## Art. 18.

*(Indennità di località disagiate)*

Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in località distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennità per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto.

Nei confronti del personale telefonico che fruisce del trattamento previsto dal successivo articolo 36, in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennità base previste dall'articolo medesimo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento.

Al restante personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio pure in servizio nelle dette località può essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le località, nonchè le misure della maggiorazione delle indennità spettanti verranno fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

## CAPO IV.

INDENNITA' PER SERVIZIO SERALE  
E NOTTURNO

## Art. 19.

*(Indennità per servizio serale e notturno)*

Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore 0 alle ore 6.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte.

Detta indennità compete pure ai direttori dei treni postali nonchè ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno.

## Art. 20.

*(Indennità per servizio notturno ridotto)*

Per il servizio notturno ridotto non retribuito con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8.

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista dall'articolo 19, nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.

Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente

articolo, prestato dal personale delle carriere impiegate negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta un'indennità di lire 277.

#### CAPO V.

### INDENNITA' PER L'USO DI MEZZO MECCANICO

#### Art. 21.

*(Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle Aziende)*

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 13 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennità di lire 240.

La predetta indennità non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 22.

*(Indennità per l'uso di mezzo meccanico di proprietà del dipendente).*

Il personale di cui al precedente articolo 21 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, purchè abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che sa-

ranno stabiliti dall'Amministrazione stessa, con titolo ad un'indennità globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione:

a) di lire 1.000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 560 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio.

#### CAPO VI.

### INDENNITA' PER I SERVIZI VIAGGIANTI

#### Art. 23.

*(Indennità per i servizi viaggianti)*

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali e	
Capiturno . . . . .	L. 254
Rimanente personale . . . . .	» 228

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura

per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali . . .	L.	51
Capiturno . . . . .	»	46
Impiegati . . . . .	»	42
Agenti in servizio di messaggere . . .	»	41
Agenti in servizio di ambulante . . .	»	36

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennità di percorrenza di lire una e ottantacinque centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire due e settanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

#### Art. 24.

*(Indennità per ritardo di treni o natanti)*

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo della indennità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 23, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'articolo 11 per il servizio straordinario, nonchè, quando ne sia il caso, dall'articolo 19, per il servizio serale e notturno.

#### CAPO VII.

#### INDENNITA' PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI

#### Art. 25.

*(Indennità per funzioni superiori)*

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27, l'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, semprechè sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione o della competente Commissione centrale del personale sulla base della particolare attitudi-

ne allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i prime tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

L'indennità prevista dal presente articolo non compete per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

#### Art. 26.

##### *(Indennità di reggenza di ufficio locale)*

All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale con passaggio di gestione è concessa, per tutta la durata di tale incarico, una indennità corrispondente alla differenza fra lo stipendio di cui è in godimento e quello iniziale di un direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale egli assume la reggenza.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si provvede al passaggio di gestione anche quando l'assenza per qualsiasi motivo del dirigente dell'ufficio locale, superi trenta giorni continuativi. In tal caso l'indennità di cui al primo comma del presente articolo spetta al reggente sin dal giorno in cui ha iniziato la sostituzione.

Ai reggenti di ufficio locale di cui al presente articolo spetta, inoltre, il premio industriale relativo alla qualifica di direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale assume la reggenza, sin dal primo giorno in cui ha inizio l'incarico, anche se lo stesso è affidato con accertamento dello stato di cassa.

Le indennità previste dai primi due commi non sono pensionabili e non competono

per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

#### Art. 27.

##### *(Conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria)*

Con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione delle competenti Commissioni centrali per il personale, può essere conferito:

a) al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;

b) agli agenti telefonici e agli agenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche.

All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuito un compenso integrativo nella misura di lire 178 per ogni giornata di effettiva prestazione.

I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette Commissioni centrali per il personale.

#### CAPO VIII.

##### PREMIO INDUSTRIALE

#### Art. 28.

##### *(Premio industriale)*

Al personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposto un premio industriale, commisurato alle responsabilità, ai

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate, nelle misure indicate rispettivamente nelle annesse tabelle A e B.

Per le funzioni non espressamente richiamate nelle predette tabelle, l'equiparazione è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

## Art. 29.

*(Criteri di erogazione)*

Il premio industriale di cui al precedente articolo 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo è incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura più favorevole.

Il premio industriale è corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non è inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.

## CAPO IX.

## PREMIO DI RENDIMENTO

## Art. 30.

*(Premio di rendimento ai telegrafisti)*

Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima

stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:

## a) con apparati celeri stampanti:

comunicazioni nazionali:

media oraria da 30 a 35 telegrammi . . . . .	L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi . . . . .	» 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi	» 0,75

comunicazioni internazionali:

media oraria da 15 a 35 telegrammi . . . . .	L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi . . . . .	» 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi	» 1,45

## b) con apparato morse:

media oraria da 10 a 15 telegrammi . . . . .	L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi	» 2,30

La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma, escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente è aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:

## a) registrazione a mano:

da 46 a 50 telegrammi/ora	L. 0,60
oltre 50 telegrammi/ora . . . . .	» 0,70

## b) registrazione a macchina:

da 55 a 60 telegrammi/ora	L. 0,60
oltre 60 telegrammi/ora . . . . .	» 0,70

## Art. 31.

*(Premio di cointeressenza  
ai radiotelegrafisti)*

Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso mensilmente un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonìa.

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

## Art. 32.

*(Premio di rendimento al personale addetto  
ai servizi di commutazione telefonica)*

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico è concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

capi degli uffici interurbani di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 1.500
capi degli uffici interurbani di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1.250
capi degli uffici interurbani di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1.000
sostituti dei capi uffici addetti ai servizi di commutazione, nonchè capi turno ed assi- stenti dei medesimi servizi	» 550
operatori ed operatrici . . . . .	» 500

Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni telefoniche, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione.

Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.

## Art. 33.

*(Premio di miglioramento e intensificazione  
del traffico al personale telefonico)*

Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire 400 giornaliero.

Detto premio è maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce del premio di rendimento di cui al precedente articolo 32, della indennità speciale e della indennità di servizio centro meccanografico di cui rispettivamente ai successivi articoli 36 e 41.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

## Art. 34.

*(Assegno di operosità)*

Nel mese di luglio di ogni anno è corrisposto un assegno di operosità al personale in servizio presso le Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle suddette Aziende.

La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella annessa tabella C.

L'assegno di operosità è esteso al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

## Art. 35.

*(Compenso di supercottimo al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)*

È attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella D ammessa alla presente legge per remunerare le maggiori e più impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario — anche con il sistema del cottimo — nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

I criteri, le misure e le modalità per la attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, previa intesa con il Ministro del tesoro.

Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965.

## CAPO X.

## COMPENSI DIVERSI

## Art. 36.

*(Indennità speciale al personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)*

Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, F ed I dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane,

delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio è concessa, per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure:

per il personale dell'ex coefficiente 340 ed oltre, lire 300;

per il personale dell'ex coefficiente 284 e 240, lire 250;

per il personale restante, lire 200.

L'aliquota di lire trecento compete altresì al personale dell'ex coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonchè agli aiuto dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai soprintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo).

L'indennità nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma.

Nei riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennità di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessità degli impianti stessi.

## Art. 37.

*(Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori)*

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità giornaliera di lire duecentosessanta.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire centoquaranta.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, semprechè coincidenti con giornate feriali.

## Art. 38.

*(Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale)*

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di una lingua estera, è corrisposto un compenso speciale di lire duecentoventi per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonchè negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

Lo stesso compenso giornaliero spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di una lingua estera, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonchè al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, e fino ad un massimo di tre, è corrisposto un compenso suppletivo di lire novanta per ogni giornata di servizio prestato.

Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.

## Art. 39.

*(Premio di cointeressenza al personale telefonico)*

Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, nu-

mero 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

## Art. 40.

*(Compensi particolari)*

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenenti al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria è concesso un compenso giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di capo ufficio principale, di capo radiotelegrafista e capo radioelettricista, di capo tecnico, capo officina nonchè di assistente capo e disegnatore capo è concesso un compenso speciale giornaliero di lire ottanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e a quello del ruolo organico della carriera esecutiva dei capiturno e assistenti di commutazione è concesso un compenso speciale giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Detti compensi non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

## Art. 41.

*(Indennità di servizio centri meccanografici)*

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso i Centri meccanografici è cor-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro, nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico . . . . .	L. 600
Capo Reparto e programmatore »	550
Operatore . . . . .	» 400
Perforatore . . . . .	» 400

## CAPO XI

## COMPENSO PER LO SPECIALE INTERESAMENTO E LA PROPAGANDA DEI SERVIZI A DENARO NEGLI UFFICI LOCALI

## Art. 42.

*(Determinazione del compenso e delle relative quote)*

Il compenso speciale previsto dall'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:

- 1) versamenti e pagamenti in conto corrente;
- 2) emissione e pagamenti di vaglia postali;
- 3) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;
- 4) segnatasse, dedotte le bonificazioni;
- 5) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;
- 6) marche assicurative vendute;
- 7) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

## Art. 43.

*(Quota speciale)*

Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'Amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nel-

le operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

## Art. 44.

*(Ripartizione del compenso)*

Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'articolo 45, sarà assegnato il 50 per cento ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:

direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50;

direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40;

direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36;

direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34;

direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28;

titolare di agenzia: coefficiente 24.

Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verrà corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coefficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente.

In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non può eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio.

Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non può superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe.

Il restante 50 per cento sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.

## Art. 45.

*(Ripartizione quota parte)*

Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'Amministrazione qua-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le compenso per l'incremento dei servizi a danaro dovrà essere ripartita fra il personale degli uffici locali e delle agenzie che nel penultimo esercizio finanziario abbiano accettato domande di apertura di nuovi conti correnti postali a favore dei quali sia stato accreditato per il successivo esercizio finanziario un interesse d'importo non inferiore a lire 200.

La ripartizione sarà fatta in base al numero dei conti correnti predetti che risultano aperti da ciascun ufficio.

La ripartizione di tale compenso sarà disposta nella misura di un terzo a favore dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie e nella misura di due terzi a favore degli ufficiali.

Negli uffici locali in cui presta servizio un solo ufficiale l'aliquota ad esso spettante sarà pari ad un terzo della quota premio, mentre i due terzi spetteranno al dirigente.

Negli uffici in cui presta servizio una sola unità, spetta a questa l'intero compenso.

## Art. 46.

*(Limite del compenso)*

Per gli ufficiali il compenso di cui al precedente articolo 42 non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.

L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno.

Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno, cui si riferisce il compenso stesso, abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a « buono ».

## CAPO XII

## COMPENSI INCENTIVANTI

## Art. 47.

*(Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)*

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispon-

dere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente determinato al 1° luglio 1967 in 154.500 unità, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nella Azienda rispetto a quello del 1966.

## Art. 48.

*(Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)*

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unità al 1° luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

In ogni caso la misura del compenso non potrà superare, a parità di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

## Art. 49.

*(Limite massimo dei compensi)*

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, per gli anni successivi ai periodi indicati al secondo comma dei precedenti articoli 47 e 48, la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli stessi articoli 47 e 48, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione.

## Art. 50.

*(Adempimenti e misura dei compensi)*

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di personale di cui agli articoli 47 e 48 nonchè l'importo da erogare in applicazione della presente legge.

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Mi-

nistro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidità di guerra o di servizio.

In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.

## Art. 51.

*(Mantenimento dell'indennità di reggenza)*

Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente articolo 26 non si perde, ed il periodo di 30 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario o straordinario.

## Art. 52.

*(Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive)*

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto un compenso di lire 660.

Detto compenso è corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario.

## Art. 53.

*(Servizi di vigilanza serale e notturna)*

L'indennità serale e notturna prevista dal precedente articolo 19 compete anche al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA A

## AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
	Direttore generale . . . . .	2.800
1	Ispettore generale superiore telecomunicazioni	2.400
2	Direttore centrale e dirigente direzione centrale e compartimentale - Dirigente Istituto superiore poste e telecomunicazioni - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni	2.000
3	Ispettore generale - Dirigente direzione provinciale - Dirigente circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Dirigente ufficio sanitario centrale - Ispettore generale di pubblica sicurezza	1.600
4	Direttore di divisione e dirigente di divisione - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale - Vice questore di pubblica sicurezza . . . . .	1.400
5	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, escopost e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza . . . . .	1.200
6	Consiglieri di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza . . . . .	760
7	Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica . . . . .	600
8	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario V. R. - Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo Segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio V. R. - Dirigente ufficio conti correnti - Dirigente ufficio locale gr. A - Controllore cassa provinciale . . . . .	1.200

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
9	Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina p. t. - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio) - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo - Cassiere di circolo CC. TT. - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale e capoturno d'ambulante - Dirigente sottocentro automezzi e autorimessa - Gestore centrale V. R. e depositi vari - Ordinatore V. R. - Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gr. B e C - Dirigente ufficio cambio vaglia esteri . . . . .	760
10	Segretario direzione provinciale - Gestore provinciale - Verificatore - Controllore - Capo sezione contabile negli uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gr. D ed E - Dirigente agenzia ULA - Primo ufficiale ULA - Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 6° gruppo B) negli uffici centrali e periferici . . . . .	600
11	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco-posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cassiere e aiuto controllore nelle casse provinciali . . .	600
12	Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni: impiegato e commesso d'ambulante, messaggere, scortapioghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardapprodi, fattorino, carrellista - Capo camerata portalettere - Capo zona - Capo squadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tettoia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza	540
13	Collaboratore amministrativo - contabile e tecnico (ex gradi 8° e 7° gruppo B e 8° gruppo C) negli uffici centrali e periferici - Stenotipista . . .	480
14	Sportellisti promiscui e altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore - Ufficiale delegato ULA	480

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
15	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilo- grafo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere . . . . .	420
16	Collaboratore amministrativo-contabile e tecnico (ex gradi 9°, 10° e 11° gruppo B e 9°, 10°, 11° e 12° gruppo C) negli uffici centrali e periferici	400
17	Personale addetto ai servizi di anticamera (com- preso ascensorista) - Operaio . . . . .	240

## TABELLA B

## AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
1	Direttore dell'Azienda . . . . .	2.300
2	Direttore centrale e dirigente Direzione centrale	2.000
3	Ispettore generale . . . . .	1.600
4	Direttore di Divisione - Dirigente di Reparto presso l'Amministrazione centrale e di divisione presso l'Ispettorato di zona . . . . .	1.400
5	Direttore di sezione e Dirigente di sezione - Ispet- tore circoscrizionale . . . . .	1.200
6	Consiglieri di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe addetti alla colla- borazione amministrativa e tecnica . . . . .	760
7	Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe addetto alla collabora- zione amministrativa e tecnica . . . . .	600
8	Dirigente di Ufficio telefonico interurbano di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 1 <sup>a</sup> classe - Capo di Segreteria delle Direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegna- tario del deposito centrale materiali - Control- lore del deposito centrale materiali . . . . .	1.200
9	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di 3 <sup>a</sup> classe - Dirigente consegnatario di stazione tele- fonica di 2 <sup>a</sup> classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di im- pianti di stazione telefonica di 1 <sup>a</sup> classe - Diri- gente consegnatario di stazione telefonica degli equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio	840
10	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 3 <sup>a</sup> classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di 2 <sup>a</sup> classe - Dirigente di officina centrale . . . . .	760
11	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Ad- detti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di com- mutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di offi- cina telefonica centrale - Dirigente di officina periferica - Dirigente deposito materiali perife-	

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
	rici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli Uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici telefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico (ex grado 6° gruppo B) negli Uffici centrali e periferici . . . . .	600
12	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica . . . . .	550
13	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	540
14	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 7° e 8° gruppo B ed ex grado 8° gruppo C) negli Uffici centrali e periferici - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la Cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli Uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi . . . . .	480
15	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianote, custode, portiere .	420
16	Agenti addetti nelle sale di commutazione alla accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi	360
17	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico (ex grado 9°, 10° e 11° gruppo B ed ex grado 9°, 10°, 11°, 12° gruppo C) negli uffici centrali e periferici . . . . .	400
18	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista) . . . . .	240

NOTA: Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto di cui all'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA C

## ASSEGNO DI OPEROSITA'

QUALIFICHE	Somma massima da attribuire al netto L.
Direttore generale . . . . .	130.000
Ispettore generale superiore telecomunicazioni . .	117.000
Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici . .	104.000
Direttore centrale e compartimentale - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomuni- cazioni . . . . .	93.600
Ispettore generale - Ispettore generale P. S. . . . .	78.000
Direttore di divisione - Vice Questore P. S. . . . .	71.500
Direttore di sezione - Segretario capo ed equiparati - Commissario Capo e Commissario di P. S. . . . .	58.500
Consigliere di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe - Segretario principale, primo segretario, segretario ed equiparati - Diret- tore ufficio locale A, B, C . . . . .	52.000
Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe - Segretario aggiunto, vice segretario ed equiparati - Capo ufficio ed equiparati - Direttore ufficio locale D, E - Primo ufficiale ULA	49.400
Ufficiale di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe ed equiparati - Perso- nale dei ruoli d'archivio - Titolare agenzia - Agente di esercizio superiore ed equiparati - Sottufficiali, appuntati e guardie di P. S. addetti ai Nuclei di po- lizia P. T. . . . .	45.500
Agente d'esercizio di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe ed equiparati - Fattorini ed equiparati - Operai - Personale del ruolo di anticamera compreso quello ad esaurimento del- l'A.S.S.T. - Procaccia con obbligazione personale, scortapieghi, guardapprodi . . . . .	41.600

NOTA: Al personale non di ruolo, compresi gli impiegati, gli agenti straordinari e i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto nella misura relativa all'ex coefficiente cui corrisponde lo stipendio in godimento.  
Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

## TABELLA D

## MANSIONI DEI SERVIZI ESECUTIVI DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO

## I. — PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Depositari, aiuto depositari, controllori e agenti addetti alle operazioni materiali in tutti i depositi centrali, compreso quello di Scanzano.

## II. — PERSONALE DEGLI UFFICI PRINCIPALI

A) *Uffici di arrivo e distribuzione ed uffici corrispondenze e pacchi:*

- 1) Ripartitori.
- 2) Agenti interni che compiono operazioni materiali inerenti alle operazioni di apertura dei dispacci, di ordinazione delle corrispondenze e stampe e di scasellamento.
- 3) Operatori addetti agli sportelli.
- 4) Sezioni raccomandate:
  - a) capoturno;
  - b) aiuto;
  - c) ripartitore - descrittore;
  - d) agenti addetti.
- 5) Portalettere e portastampe.
- 6) Personale che recapita gli espressi.
- 7) Pacchi transito:
  - a) addetti al carico, allo scarico ed alla cernita;
  - b) impiegati addetti alle operazioni materiali di controllo sulla entrata o sull'uscita, di compilazione dei verbali, di confezione dei pacchi scondizionati.
- 8) Pacchi domicilio:
  - a) addetti al carico, allo scarico ed alla suddivisione per quartiere;
  - b) portapacchi;
  - c) addetti alle operazioni materiali relative al rimborso degli assegni gravanti pacchi e agli adempimenti connessi al recapito dei pacchi-valore.
- 9) Pacchi dogana:

addetti (operatori ed agenti) alle operazioni materiali di sdoganamento.

B) *Uffici di ferrovia:*

- a) operatori addetti alle operazioni di istradamento di prima e seconda fase degli oggetti postali;
- b) agenti addetti alle operazioni che precedono e seguono lo smistamento e l'incasellamento;
- c) capoturno;
- d) addetti alla manutenzione degli impianti tassativamente indicati: trasporto meccanico della corrispondenza e dei pacchi, delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici ed obliterate;
- e) brigadieri di sorveglianza e di tettoia.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) *Verificatori negli uffici di movimento.*

D) *Sezione movimento postale:*

- a) capoturno d'ambulante;
- b) impiegato d'ambulante;
- c) commesso d'ambulante;
- d) messaggere d'ambulante.

E) *Autisti e personale dei centri e sottocentri automezzi:*

- a) conduttori di automezzi addetti alla vuotatura delle cassette;
- b) conduttori di automezzi addetti al trasporto ed al recapito della corrispondenza e dei pacchi;
- c) trattoristi;
- d) meccanici, garagisti, addetti alle officine, alle autorimesse ed alla ricarica delle batterie;

F) *Uffici telegrafici e radiotelegrafici:*

- a) operatori agli apparati telegrafici e radiotelegrafici (compresa la trasmissione fonica dei telegrammi);
- b) operatori agli sportelli;
- c) capituorno;
- d) commessi interni;
- e) personale che recapita telegrammi;
- f) agente ripartitore (dove in assegno).

G) *Banco posta:*

- a) sportellisti;
- b) impiegati ed agenti direttamente impegnati alle operazioni interne collegate agli sportelli;
- c) cassieri, aiuto cassieri, depositari carte valori, e aiuto depositari carte valori, controllori e aiuto controllori ed agenti interni degli uffici dipendenti dalle direzioni provinciali.

NOTA: Gli addetti agli uffici principali diversi da quelli trattati sotto le lettere A), B), F) e G) (Uffici promiscui di porto, di aeroporto e di confine) sono equiparati, per attribuzioni corrispondenti, a quelli degli uffici dianzi citati.

### III. — PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE.

- 1) Direttori d'ufficio locale gruppo C, D, ed E.
- 2) Titolari di agenzia (o relativi reggenti).
- 3) Ufficiali direttamente impegnati nelle operazioni di cui alle lettere A), B), F) e G).
- 4) Agenti addetti al recapito, ai servizi di ricevitoria e di procacciato.
- 5) Agenti addetti alle operazioni interne connesse al movimento degli oggetti postali ed al servizio di sportelleria.
- 6) Fattorini per il recapito dei telegrammi e degli espressi.
- 7) Procaccia con obbligazione personale (in rapporto alla durata della prestazione giornaliera).